
INDICE

3 - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO	3
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESI LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	5
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESI QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	16
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE	19

3 - Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

La Regione, con DGR 4072/01 e con DGR 2393/06 di aggiornamento, ha individuato e classificato, ai sensi dell'art. 80 del dlgs 152/06 le sottoindicate acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile

	Corpo idrico	categoria	Provincia	Comune	località
1	rio Sablici	A2	GO	Doberdò del Lago	

Tab. 3.1 – Acque superficiali destinate al consumo umano

Attualmente non sono stati individuati corpi idrici ai sensi dell'articolo 82 del dlgs 152/06, se non parzialmente in attuazione dell'articolo 80 come detto sopra.

Attualmente non sono state individuate aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del dlgs 152/06. Al momento quindi trova applicazione quanto previsto dal comma 3, per il quale la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizi, nonché quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, ovvero l'individuazione di una zona di rispetto con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di

derivazione




Figura 3.1 - Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
- b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;
- d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Con DGR 2327/02 e con successiva DGR 2708/06 di aggiornamento sono state designate e classificate le seguenti acque dolci idonee alla vita dei pesci:

Prov.	Bacino	Corso d'acqua o lago	Tratto designato	N° staz.	DGR 2708 17.11.2006
TS	Riserva naturale Falesie di Duino	Fiume Timavo	Tratto epigeo		Ciprinicola
TS	Ospo	Rio Ospo	Dal confine di Stato al ponte sdella S.S. nà 15		Ciprinicola
TS	Riserva naturale Val Rosadra	Torrente Rosadra	Dal condine di Stato a salto artificiale c/o Maneggio		Ciprinicola

Tabella 3.2: Tratti classificati idonei alla vita dei pesci




Figura 3.2 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci

Gli articoli 87,88 e 89 recepiscono la direttiva relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura

In essi è previsto che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell'esistenza di elementi imprevisi al momento della designazione.

Al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, sono stabiliti dalle regioni programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità di tali acque agli obiettivi specifici previsti.

Con DGR 2093/2000 e con successiva DGR 2808/02 di aggiornamento sono state designate le seguenti acque destinate alla vita dei molluschi, riferite alle coordinate della carta nautica n°39 dell'IGM.

Tab. 3.3: Coordinate acque destinate alla vita dei molluschi

PROVINCIA DI TRIESTE		
Acque conformi		
Le acque marine comprese tra il Comune di Stato (Muggia) e Punta Ronco (Muggia) delimitate dal poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine
TS 01	13°43'24"	45°35'39"
TS 02	13°43'07"	45°35'39"
TS 03	13°42'46"	45°35'54"
TS 04	13°41'58"	45°36'12"
TS 09	13°43'52"	45°36'49"
TS 08	13°44'08"	45°36'47"
TS 07	13°44'09"	45°36'36"
Le acque marine prospicienti internamente la diga Rizzo delimitate dal poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine

TS 10	13°44'21"	45°37'01"
TS 11	13°44'20"	45°37'01"
TS 18	13°44'13"	45°37'35"
TS 19	13°44'12"	45°37'35"
Le acque marine prospicienti la diga Rizzo delimitate dal poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine
TS 12	13°44'19"	45°37'01"
TS 13	13°44'18"	45°37'01"
TS 14	13°44'07"	45°37'48"
TS 17	13°44'10"	45°37'48"
TS 18	13°44'13"	45°37'36"
TS 19	13°44'12"	45°37'35"
La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) e Grignano delimitata dal poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine
TS 20	13°42'46"	45°42'30"
TS 21	13°42'24"	45°42'18"
TS 27	13°37'42"	45°45'21"
TS 26	13°37'42"	45°46'03"
Le acque marine comprese tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della Provincia di Trieste delimitate dal poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine
TS 32	13°36'56"	45°45'56"
TS 33	13°36'08"	45°45'58"
TS 34	13°35'13"	45°46'15"
TS 35	13°34'51"	45°46'28"
TS 39	13°35'01"	45°45'31"
TS 38	13°36'14"	45°45'31"
TS 37	13°36'56"	45°45'51"
La linea di costa compresa tra Sistiana (Duino-Aurisina) ed il Confine della Provincia di Trieste delimitata dal		

poligono i cui vertici sono:		
Punti	longitudine	latitudine
TS 31	13°36'56"	45°46'14"
TS 32	13°36'56"	45°45'56"
TS 33	13°36'08"	45°45'58"
TS 34	13°35'13"	45°46'15"
TS 35	13°34'51"	45°46'28"
TS 36	13°34'50"	45°46'50"

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

Acque di balneazione.

A livello comunitario le acque di balneazione sono disciplinate dalla direttiva 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

A livello nazionale le acque di balneazione sono disciplinate dal D.P.R. 8-6-1982 n. 470 di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, invece è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008

In particolare le disposizioni transitorie inserite nell'articolo 17 del summenzionato decreto legislativo, tra l'altro, prevedono che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Nelle more di emanazione del suddetto decreto ministeriale attuativo, le zone idonee alla balneazione continuano quindi ad essere individuate cosiccome previsto dal succitato DPR n. 470/82

Sulla base dei risultati dei monitoraggi ottenuti in ciascun anno, la Regione quindi provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono inoltre delle zone vietate permanentemente alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento: si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Ai sensi dell'articolo 79 del dlgs 152/06, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, sono stabiliti dalle regioni programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità di tali acque agli obiettivi specifici previsti.

Con DGR 2921/2008 la Regione ha provveduto a delimitare le seguenti zone per l'anno 2009 e i punti di campionamento:

Tab. 3.3 : *Punti di campionamento, zone di balneazione e non e relative coordinate*

ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE ALL'INIZIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2009	
PROVINCIA DI TRIESTE (cod. 032)	
punto di denominazione punto e zona corrispondente campionamento	
COMUNE di MUGGIA (cod. 003)	
025	Camping Lazzaretto
024	Bagno Lazzaretto
023	Bagno Punta Sottile
022	Bagno Punta Olmi
021	Pontiletto dopo ex cantiere San Rocco
020	Bagno G.M.T.
019	Bagno Muggesano
COMUNE di TRIESTE (cod. 006)	
026	Tra i Bagni Ausonia e Lanterna
031	Diga Vecchia Nord - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste
032	Diga Vecchia Sud - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste
016	Tra Ente Porto e Ferroviario
015	Excelsior
014	Barcola ex Cedas
013	Barcola Topolini
012	Barcola - fronte Bar "California Inn"

011	Tra il Bagno Sticco e Militare
010	Grignano (tra il I° e II° bagno)
029	Tra Grignano e S. Croce Porto
009	S. Croce Porto
028	Tra S. Croce Porto e Aurisina Filtri
008	Aurisina Filtri
	COMUNE di DUINO AURISINA (cod. 001)
007	Bagno "Le Ginestre"
006	Costiera - Costa dei Barbari
005	Sistiana Castelreggio
004	Sistiana - all'interno della Baia
003	Sistiana - sotto il camping
030	Duino - sotto il castello
027	Duino Scogliera
002	Duino - Dama Bianca
001	Villaggio del Pescatore
	COMUNE di MONFALCONE (cod. 012)
001	Marina Nova - Camping Panzano Lido
	COMUNE di STARANZANO (cod. 023)
003	Arenile Lido di Staranzano

ZONE NON IDONEE ALLA BALNEAZIONE PER LA STAGIONE BALNEARE 2009	
PROVINCIA DI TRIESTE (cod. 032)	
COMUNE di MUGGIA (cod. 003)	

ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 001
Descrizione: struttura portuale, cantieri, attracchi.
Coordinate inizio zona: long. 01° 18' 48" lat. 45° 36' 20"
Coordinate fine zona: long. 01° 21' 09" lat. 45° 36' 32"
Lunghezza m. 3500.
COMUNE di TRIESTE (cod. 006)
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 002
Descrizione: zona portuale
Coordinate inizio zona: long. 01° 21' 09" lat. 45° 36' 32"
Coordinate fine zona: long. 01° 18' 00" lat. 45° 38' 49"
Lunghezza m. 7000.
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 003
Descrizione: zona portuale
Coordinate inizio zona: long. 01° 18' 01" lat. 45° 38' 51"
Coordinate fine zona: long. 01° 18' 17" lat. 45° 40' 14"
Lunghezza m. 3500.
Esclusa la zona denominata "Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste"
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 004
Descrizione: zona portuale
Coordinate inizio zona: long. 01° 18' 15" lat. 45° 40' 20"

Coordinate fine zona: long. 01° 18' 01" lat. 45° 40' 45"
Lunghezza m. 800.
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 005
Descrizione zona: Parco Marino
Coordinate inizio zona: long. 01° 16' 14" lat. 45° 42' 00"
Coordinate fine zona: long. 01° 15' 32" lat. 45° 42' 16"
Lunghezza m. 1000.
COMUNE di DUINO - AURISINA (cod. 001)
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA TS 006
Descrizione: zona di foce con attracchi per diportisti
Coordinate inizio zona: long. 01° 08' 11" lat. 45° 46' 36"
Coordinate fine zona: long. 01° 07' 40" lat. 45° 46' 58"
Lunghezza: m. 600.
PROVINCIA DI GORIZIA (cod. 031)
COMUNE di MONFALCONE (cod. 012)
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA GO 101
Descrizione: Area portuale Comune Monfalcone
Coordinate inizio zona: long. 01° 07' 40" lat. 45° 46' 58"
Coordinate fine zona: long. 01° 05' 38.9" lat. 45° 47' 04"
Lunghezza m. 2500.

ZONA NON IDONEA (ex art. 7 comma 1/caso B del DPR 470/1982)
Codice zona: ZTI GO
Descrizione: zona Arenile Marina Julia
Codice punto di prelievo: 031 012 002
Coordinate inizio zona: long. 01° 05' 16" lat. 45° 46' 50"
Coordinate fine zona: long. 01° 04' 35" lat. 45° 46' 18"
Lunghezza: m. 1300.
COMUNE di STARANZANO (cod. 023)
ZONA NON IDONEA PERMANENTEMENTE:
Codice zona: ZPA GO 501
Descrizione: presenza canale Quarantia, foce fiume Isonzo
Coordinate inizio zona: long. 01° 04' 08.4" lat. 45° 45' 35.3"
Coordinate fine zona: long. 01° 06' 09.3" lat. 45° 43' 39.2"
Lunghezza: m. 6650.

PUNTI DI CAMPIONAMENTO STAGIONE BALNEARE 2009							
punto di campionamento	denominazione punto e zona corrispondente	longitudine			latitudine		
PROVINCIA DI TRIESTE (cod.032)							
COMUNE di MUGGIA (cod.003)							
025	Camping Lazzaretto	01	16	16	45	35	45
024	Bagno Lazzaretto	01	16	06	45	35	53,2
023	Bagno Punta Sottile	01	16	00	45	36	16
022	Bagno Punta Olmi	01	16	53	45	36	36
021	Pontiletto dopo ex Cantiere S. Rocco	01	17	18	45	36	32

020	Bagno G.M.T.	01	18	24,4	45	36	24,3
019	Bagno Muggesano	01	18	45	45	36	21
COMUNE di TRIESTE (cod. 006)							
026	Tra i Bagni Ausonia e Lanterna	01	18	0,1	45	35	49
031	Diga Vecchia Nord - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste	01	18	18,4	45	39	45,4
032	Diga Vecchia Sud - Diga Foranea del Porto Franco Vecchio di Trieste	01	18	34,1	45	39	18,9
016	Tra E.A.P.T. e Ferroviario	01	18	10	45	40	16
015	Excelsior	01	18	01	45	40	45
014	Barcola ex Cedas	01	17	44	45	41	06
013	Barcola Topolini	01	17	14	45	41	32
012	Barcola - Fronte Bar "California Inn"	01	16	58,5	45	41	39,6
011	Tra il Bagno Sticco e Militare	01	16	14	45	41	57
010	Grignano (tra primo e secondo bagno)	01	15	39	45	42	28
029	tra Grignano e S. Croce Porto	01	15	01	45	42	57
009	S. Croce Porto	01	14	24,6	45	43	26,8
028	tra S. Croce Porto e Aurisina Filtri	01	13	48	45	43	53
008	Aurisina Filtri	01	13	6,4	45	44	22,6
COMUNE di DUINO AURISINA (cod. 001)							
007	Bagno "Le Ginestre"	01	11	57,7	45	45	5,7
006	Costiera - Costa dei Barbari	01	11	14	45	45	32
005	Sistiana - Castelreggio	01	10	46	45	46	00
004	Sistiana - all'interno della Baia	01	10	25	45	46	06
003	Sistiana - sotto il Camping	01	10	14,3	45	46	07
030	Duino, sotto il Castello	01	09	16	45	46	15
027	Duino Scogliera	01	08	49,4	45	46	20,6
002	Duino - Dama Bianca	01	08	47	45	46	23
001	Villaggio del Pescatore	01	08	23	45	46	27
PROVINCIA DI GORIZIA (cod.031)							
COMUNE di MONFALCONE(cod. 012)							
001	Marina Nova - Camping Panzano Lido	01	05	31,9	45	46	59,2

002	Marina Julia - Concessioni demaniali	01	04	44	45	46	24,5
COMUNE di STARANZANO (cod. 023)							
003	Lido	01	° 04	15.6"	45	° 45	58.6"




Figura 3.3 - Acque di balneazione

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

La normativa comunitaria in materia di aree sensibili rispetto ai nutrienti è stata recepita con il dlgs 152/99 e successivamente ripresa dal dlgs 152/06.

Aree sensibili

Le aree sensibili sono disciplinate dagli articoli 91 e 106 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del citato decreto.

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

- laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. A seconda del caso sarà necessario prevedere l'abbattimento dell'azoto, del fosforo o di entrambi i nutrienti;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L, (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
- aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.

Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica.

Il comma 1 dell'articolo 91 del dlgs 152/06 individua ex lege le seguenti aree sensibili di interesse regionale:

- i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 kmq nonché i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

- le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

Le regioni possono individuare ulteriori aree sensibili e provvedono a delimitare i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Infine, l'articolo 106 del dlgs 152/06 prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento depurativo che preveda l'abbattimento dei nutrienti azoto e/o fosforo secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso; tali disposizioni non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.

Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui sopra in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Con delibera n°2016/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato quale ulteriore area sensibile l'intera Laguna di Marano e Grado, e ha delimitato quale bacino drenante delle acque costiere dell'Adriatico settentrionale e della Laguna di Marano e Grado l'intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini denominati Slizza e Sava che fanno parte del bacino del Danubio che drena le acque verso il Mar Nero.




Figura 3.4 - Aree sensibili

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DEL LEVANTE

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino del Levante

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE_BI	TIPO_SITO SIC
IT3330007	Cavana di Monfalcone	133,42	continentale	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3330005	Foce dell' Isonzo - Isola della Cona	2668,17	continentale	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3340006	Carso Triestino e Goriziano	9647,89	continentale	G - SIC incluso in una ZPS

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE	TIPO_SITO ZPS
IT3330005	Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	2668,17	continentale	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3341002	Aree Carsiche della Venezia Giulia	12189,57	continentale	F - ZPS che contiene SIC




Figura 3.5 - Zone SIC e ZPS

PARCHI E RISERVE NEL BACINO DEL LEVANTE

Si riporta l'elenco, per il territorio del bacino del Levante, dei Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali nazionali e Riserve naturali regionali, tenuto conto che è in itinere l'approvazione a livello nazionale del VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, che potrebbe comportare la variazione di alcuni siti.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Tabella 24: Parchi e riserve nel bacino del Levante

RISERVE

Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 47	Staranzano, Fiumicello, Grado, San Canzian d'Isonzo
Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 48	Doberdò del Lago, Monfalcone, Ronchi dei Legionari
Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 49	Duino-Aurisina
Riserva naturale regionale del Monte Denaro L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 50	Sgonico, Monrupino
Riserva naturale regionale del Monte Orsario L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 51	Monrupino
Riserva naturale regionale della Val Rosandra L.R. n. 42 del 30.9.1996 art. 52	San Dorligo della Valle




Figura 3.6 - Parchi e Riserve